



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 21 Giugno 2011

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|----------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE | |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE | |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE | |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE | |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE | A |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE MARTINELLI MASSIMO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 64394/2011 DELIBERAZIONE N. 294

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE. VARIANTE PARZIALE AL PRG RELATIVA AL "PIANO ALIENAZIONI 2010" AI SENSI ART. 15 L.R. 47/78, ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 131 DEL 30.11.2010. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI ART. 15, COMMA 5° L.R.47/1978; DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS, ART. 12 D.LGS 152/2006 E S.M.I.; ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' DEL TERRITORIO, ART. 5 L.R. 19/2008 E S.M.I.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al P.R.G. denominata “**Variante parziale al P.R.G. relativa al Piano delle Alienazioni 2010**” adottata ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78, con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 131 del 30 novembre 2010** e pervenuta a questa Amministrazione Provinciale in data 17.02.2011, assunta al prot. Prov.le n. 16963 del 18.02.2011.

Premesso che il Comune di Savignano sul Rubicone

- è dotato di Piano Regolatore approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 8928/50 del 10/02/04;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27 febbraio 2009 ha approvato ai sensi dell'art.58 del D.L. 25.06.2008, n.112, convertito dalla Legge n. 133/2008, il Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari;
- in ottemperanza a quanto disposto dal comma 2 del citato art.58 del D.L. n.112/2008 l'Amministrazione Provinciale con deliberazione di Giunta n.82404/404 del 27 agosto 2009 si è espressa in merito alla richiesta di verifica di conformità del Piano delle Alienazioni di cui alla deliberazione C.C. n. 17 del 27/02/2009.

Constatato che il Comune di Savignano sul Rubicone

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22 aprile 2009 ha proceduto a rettificare il citato provvedimento n.17/2009 in ordine alla destinazione urbanistica dell'area lungo via Galvani da “C2-Zona Residenziale di espansione” a “PRU 12-Piano di Riqualificazione Urbana”;
- con deliberazione n.17 del 25 febbraio 2010 ha provveduto a confermare ed integrare il Piano delle Alienazioni con l'area lungo viale della Resistenza (foglio 20 mapp. 396) confinante con il complesso “Seven” ;
- con deliberazione n.123 del 4 novembre 2011 ha provveduto a rettificare la destinazione urbanistica della summenzionata area da *F1-Servizi pubblici di interesse generale* a *D9-Zone per attrezzature ricettive soggette a vincolo paesaggistico*, allo scopo di modificare gli indici edilizi ed introdurre una norma specifica relativamente all'intervento in tale area in quanto soggetta a vincolo paesaggistico di cui all'art.142 del D.lgs. n. 42/2004.

Precisato che

- con sentenza n.340 del 30 dicembre 2009 la Corte Costituzionale ha accolto il ricorso presentato, tra gli altri, dalla Regione Emilia Romagna contro l'art.58, comma 2, del D.L. n.112/2008, dichiarando l'illegittimità costituzionale di tale norma statale, in quanto prevedeva che l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano delle Alienazioni producesse effetto di variante automatica agli strumenti urbanistici;
- la Regione Emilia Romagna non ha emanato una propria normativa di dettaglio che disciplini la procedura di variante urbanistica collegata al Piano delle Alienazioni e pertanto, alla luce della suddetta sentenza, è necessario seguire una procedura di variante ai sensi della legislazione urbanistica regionale vigente;
- in conseguenza di quanto sopra esposto, il Comune di Savignano sul R. ha ritenuto pertanto, di procedere all'adozione di una Variante urbanistica ex art.15 L.R. 47/78 inerente gli immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni che in base alla nuova destinazione assegnata, apporta modifiche di tipo cartografico e normativo alla strumentazione urbanistica vigente.

Dato atto che la Variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica_allegato A

- Stralcio N.T.A_allegato B
- Rapporto ambientale, assoggettabilità a VAS_allegato C
- Relazione Piano dei Servizi_allegato D
- Carta delle Zone_Tav.4a-2 scala 1:5000
- Carta delle Zone_Tav.4a-3 scala 1:5000
- Carta delle Zone_Tav.4b-8 scala 1:5000
- Carta delle Zone_Tav.4b-9 scala 1:5000
- Piano dei Servizi_Tav.4a-2_PS
- Piano dei Servizi_Tav.4a-3_PS
- Relazione geologica-geotecnica
- Tavola sinottica

Dato altresì atto della richiesta di integrazioni alla documentazione trasmessa, formulata dall'Ente scrivente in data 16 marzo 2011 con note identificate al prot. prov. n. 28625/11 e n. 28950/11;

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune in data 14/04/2011 e in data 28/04/2011 ed acquisite al prot. prov. n. 41391 del 14/04/2011, n. 41393 del 14/04/2011 e n. 46640 del 28/04/2011 come di seguito elencate:

- Integrazioni alla relazione geologica come richieste in relazione al parere di competenza di cui all'art.5 L.R. 19/2008;
- Attestazione in ordine al vincolo di trasferimento degli abitati di cui alla L. 9 luglio 1908, n. 445;
- Attestazione in ordine al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
- Attestazione in ordine alla comunicazione alle Autorità militari;
- parere previsto dall'art.19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982 n. 19 e s.m.i. in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori, di competenza dell'Azienda U.S.L.;
- trasmissione di copia regolarizzata con firma dei soggetti competenti (prot. prov. n. 46640 del 28/04/2011)

Visti i contenuti della Variante:

- la Variante in oggetto, adottata ai sensi dell'art.15 LR 47/78, prevede modifiche al P.R.G. al fine di inserire le nuove destinazioni urbanistiche, così come definite dal Piano delle Alienazioni comunale, dei seguenti immobili:

	<i>Localizzazione</i>	<i>Dati catastali</i>	<i>Superficie Mq.</i>	<i>Destinazione attuale</i>	<i>Nuova destinazione</i>
1	Via Novella	Fg.16 mapp. 2467/ parte	706,83	sede stradale	D1- area produttiva esistente e di completamento
2	Via B. Croce	Fg.23 mapp. 617, 621, 616, 622	2355,56	G1-zona per servizi pubblici di quartiere esistente	D1- area produttiva esistente e di completamento
		Fg.23 mapp. 618, 619, 421, 423	1961,38	G1-zona per servizi pubblici di quartiere esistente	Vp- Verde privato
3	Via Filopanti	Fg.15 mapp. 2102AAA	153,45	G1-zona per servizi pubblici di quartiere esistente	B1- zona residenziale di completamento
4	Area "SEVEN"	Fg.20 mapp. 396	5.000	F1-Zone a verde sportivo di interesse urbano	D9-zone per attrezzature ricettive in aree soggette a vincolo paesaggistico

- Dimensionamento della Variante

Posto che la legge regionale n. 47/78 all'art.15, comma 4, lett. c), per le varianti ai P.R.G. fissa il limite

per “...incrementi complessivi della nuova capacità insediativa o delle zone omogenee D, non maggiori del 3% per i comuni con abitanti teorici superiori a 30.000 e del 6% per i restanti Comuni...” il comune al fine di dimostrare il residuo relativo al 6% della potenzialità edificatoria utilizzabile, con apposita trattazione ha effettuato il bilancio complessivo degli incrementi apportati con la presente variante in rapporto alle varianti che si sono succedute, da tale trattazione emerge che gli incrementi volumetrici apportati sino ad ora sono contenuti entro i limiti della quota del 6%, come riassunto alla seguente tabella:

Tabella 1 – Verifica del dimensionamento

VARIANTI AL P.R.G.	RESIDENZIALE (mc)	PRODUTTIVO (mq)
Variante generale 2004 capacità insediativa	597.179	592.562
6% variante generale 2004	35.832	27.155
Incremento variante parziale 2006	0	0
Incremento variante parziale 2010	12.595	-507
Incremento variante in oggetto	261	5.981
TOTALE incrementi	12.856	5.474
CAPACITA' RESIDUA	22.975	21.680

Richiamato quanto segue:

- in relazione alle Varianti specifiche al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- posto che la Variante in oggetto ricade nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Provincia, in quanto autorità competente alla valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunali, esprime la suddetta valutazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per cui, sentita l'autorità procedente (Comune) e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano proposto dalla procedura di V.A.S. e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- la Provincia esprime, nell'ambito della formulazione delle osservazioni, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.S.R.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;

- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5 e dell'art.14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.:

- che le previsioni di Piano non presentano vizi di legittimità;
- che sono assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78 e s.m.i.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti:

la Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 30 novembre 2010 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'Ente competente è per il Comune obbligatoria.

In particolare:

- è stata prodotta l'attestazione del Dirigente competente (agli atti con prot. Prov. 41393 del 14/04/2011) certificante:
 - che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non contrasta con la disciplina speciale di cui al vincolo stabilito dalla L. 9.7.1908, n. 445, riguardante il consolidamento di frane minaccianti abitati ed il trasferimento di abitati in nuova sede;
 - che le aree interessate dalla variante allo strumento urbanistico non presentano rischio idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923;
 - di aver comunicato l'adozione della Variante urbanistica in oggetto (Prot. Prov. n.16958 del 18/02/2011) alle seguenti Autorità Militari:
 - Aeronautica Militare Comando I Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio – Milano;
 - Comando in Capo Dipartimento Marittimo Demanio Ancona – Ancona;
 - Comando VI Reparto Infrastrutture Ufficio demanio e Servitù Miliari – Bologna;
- è stato acquisito il parere di legge di competenza dell'Azienda U.S.L. di Cesena e di A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì - Cesena, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori (agli atti con prot. prov. n. 41393 del 14/04/2011), avente esito favorevole;

CONSIDERATO:

A. Osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.

1. Fascia di rispetto ferroviaria

Come già evidenziato nella Delibera G.P. n.82404/404 del 27 agosto 2009 relativa al Piano

alienazioni 2009, constatato che le aree di **via Novella** e di **via B. Croce** sono a ridosso della ferrovia, devono essere rispettate le disposizioni del PTCP di cui all'*art. 69- Le infrastrutture per la mobilità*, tale articolo dispone, al comma 9, ai sensi del DPR 753/80, che nella fascia di rispetto della ferrovia, pari a 30 metri, è fatto divieto di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie. **E' pertanto necessario garantire che sia mantenuta libera da qualsiasi manufatto la fascia di rispetto della ferrovia.**

2. Area n.1 - via Novella

La modifica di destinazione dell'area da sede stradale ad area produttiva (D1), produce un incremento di capacità edificatoria pari a circa 565 mq, alla luce di quanto detto al p.to precedente è **necessario che l'Amministrazione verifichi che tale nuova capacità edificatoria sia effettivamente insediabile negli spazi esistenti, rispettando il limite di inedificabilità della fascia ferroviaria. E' necessario inoltre verificare che la modifica alla viabilità non comporti problemi alla funzionalità e all'accessibilità del comparto, in particolare trattandosi di strada senza uscita, si evidenzia l'opportunità di prevedere una "racchetta di ritorno" in analogia a quella realizzata nella parallela via Censi.**

3. Area n.2 - Via Benedetto Croce

Per le stesse motivazioni di cui al p.to precedente poiché la modifica di destinazione dell'area produce un incremento di capacità edificatoria pari a circa **1.884 mq** è **necessario che l'Amministrazione comunale verifichi, prima di procedere a tale variante, che la nuova capacità edificatoria produttiva e le relative dotazioni standard, siano effettivamente insediabili nel rispetto del limite di inedificabilità della fascia ferroviaria. Si suggerisce in particolare di verificare ai fini distributivi la dislocazione ed il disegno del verde privato previsto.**

4. Area n.4 - V.le della Resistenza "Area Seven"

La variante al P.R.G. prevede il mutamento di destinazione di parte dell'area nei pressi del complesso sportivo "Seven" da zona *F1-Servizi pubblici di interesse generale* a zona *D9 – Attrezzature ricettive in zone a vincolo paesaggistico*; l'area viene normata dal nuovo *art. 54bis* nelle NTA che definisce, oltre ai criteri di inserimento ambientale, un raddoppio dell'indice edificatorio vigente, assegnando quindi una capacità edificatoria a destinazione produttiva/terziaria pari a mq 3.500 attuabile con P.U.A. di iniziativa privata per la creazione di una struttura alberghiera di medie dimensioni.

L'area in oggetto, con ST pari a circa 5.000 mq, è compresa all'interno di un'ampia area interessata da un *Programma di riqualificazione urbana* incentrato sul recupero e la valorizzazione delle aree libere lungo il Fiume Rubicone, ed è inoltre sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, D.Lgs. 42/04.

Verificato inoltre che alla Tavola 2 del PTCP, tale area è ricompresa all'interno della *fascia di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua* di cui all'art.17, c.2 p.to c) "*zone di tutela del Paesaggio fluviale*", va evidenziato che tuttavia l'area in oggetto non risulta soggetta alle disposizioni di cui al succitato articolo in quanto risulta ricompresa all'interno del territorio urbanizzato perimetrato ai sensi art.13 della LR 47/78 e pertanto esclusa da tale vincolo ai sensi dello stesso art. 17, comma 3, p.to a).

Valutata quindi la variante all'uso turistico ricettivo compatibile con quanto previsto in precedenza e con le caratteristiche dell'intorno, nonché in particolare con i progetti di trasformazione urbana previsti dall'Amministrazione e posto che l'area è da attuarsi con Piano Attuativo di iniziativa privata, visto il contesto di pregio in cui essa si inserisce si evidenzia quanto segue:

- **è necessario che il P.U.A. di iniziativa privata garantisca il rispetto delle finalità individuate dal progetto di riqualificazione e valorizzazione denominato "Il parco del Rubicone un ponte verso il mare" approvato dall'amministrazione comunale con atto C.C. n.58 del 30/06/2008;**
- **deve essere assicurato che le altre funzioni ammesse nell'area, oltre all'uso ricettivo, siano funzionali ed integrative all'attività sportivo-ricreativa esistente nell'area adiacente;**
- **in coerenza con quanto stabilito dal Progetto di riqualificazione, gli interventi di nuovo impianto insediativo dovranno essere attuati tramite la cessione di una quota delle aree per**

la formazione di spazi verdi di mitigazione e/o per la realizzazione di specifici interventi compensativi da concordare con l'Amministrazione comunale;

5. Struttura alberghiera

Relativamente alla struttura alberghiera prevista nell'area n.4, al fine di garantire la sostenibilità dell'intervento rispetto alle analisi svolte, **il P.R.G. deve indicare la dimensione della "media struttura ricettiva" prevista, così come definita ai sensi della classificazione di cui alla L.R. 16/2004** ed inoltre in riferimento alle **dotazioni minime previste per l'uso ricettivo**, si evidenzia che il PTCP all'art. 61, comma 3, p.to c) dispone: *"per i nuovi insediamenti alberghieri, direzionali e commerciali vanno fissate le seguenti dotazioni minime: a mq 100 di superficie lorda di pavimento deve corrispondere la quantità minima di mq 100 di spazio pubblico, escluse le sedi viarie, di cui mq 40 destinati a parcheggi pubblici e mq 60 a verde pubblico alberato e attrezzato"* è pertanto necessario che il Comune corregga l'art. 54bis in tal senso.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, ai p.ti 4 e 5, per garantire il rispetto di tutti gli obiettivi progettuali ed ambientali evidenziati per l'area n.4 "Area Seven", si chiede all'amministrazione, in fase di approvazione, di integrare gli elaborati di Piano con una apposita scheda attuativa del P.U.A. che contenga una circostanziata definizione di tutti gli elementi progettuali e dimensionali da rispettare;

6. Verifica degli standards ai sensi dell'art.46 LR 47/78

La Variante tratta nell'elaborato *"Relazione tecnica-Allegato A"* al Cap.3 la verifica dello standard di aree pubbliche ai sensi di legge, al par. 3.1 si deduce che le modifiche al P.R.G. introdotte comportano una riduzione di aree per spazi pubblici attrezzati pari a - 6.812 mq ed il conteggio riportato al paragrafo 3.2 relativamente alle aree pubbliche esistenti in rapporto alla popolazione prevista dal Piano al 2014 (18.449 ab.) denota un deficit sia nella dotazione di attrezzature scolastiche ($4,52 < 6$ mq/ab) sia nelle aree per spazi pubblici attrezzati a parco, gioco e sport ($9,9 < 16$ mq/ab). Nelle conclusioni si afferma altresì che *l'attuale carenza viene però compensata, se rapportata all'attuazione delle previsioni insediative incluse nel P.R.G.* affermando quindi che *"risulta garantita la quota complessiva di standards dovuti ai sensi di legge"*. Data la carenza evidenziata, il conteggio delle dotazioni viene quindi approfondito nell'elaborato *"Piano dei Servizi-Relazione tecnica-allegato D"* nel quale sono esplicitate le verifiche atte a dimostrare il raggiungimento del livello minimo di standard previsto, mediante la ricognizione puntuale dello standard di progetto derivante dai comparti attuativi attuati o in corso di attuazione e previsti dal P.R.G., nonché da quanto attuato negli ultimi anni attraverso Accordi di programma o con i privati. La suddetta ricognizione evidenzia che la quantificazione di aree G per dotazioni e servizi, prevedibili con l'attuazione del Piano è pari a 572.038 mq e con tale quota sarà possibile pertanto colmare l'attuale deficit di aree attrezzate per lo sport ed il tempo libero (pari a 110.000 mq) e per le dotazioni scolastiche (pari a 27.500).

Alla luce di quanto sopra argomentato, posto che viene dimostrata genericamente sufficiente la quantità di aree per standard pubblico esistenti e previste dal P.R.G., si ritiene però necessario che, in fase di approvazione, l'amministrazione garantisca lo standard minimo inderogabile necessario a colmare il deficit segnalato ed individui le dotazioni per tipologia nelle necessarie quantità, provvedendo in particolare al reperimento di aree destinate ad attività sportive e per il tempo libero nonché per attrezzature scolastiche, ovvero definisca gli opportuni obiettivi del Piano dei Servizi per la realizzazione delle opere occorrenti a colmare il deficit evidenziato.

E' necessario pertanto che in sede di approvazione della variante, sia integrata la documentazione di Piano con l'indicazione dettagliata della dotazione di standard, verificandone il soddisfacimento minimo inderogabile per tipologia, secondo quanto indicato all'art. 46 della L.R. 47/78;

7. Cartografia

Si rileva che nelle tavole non sono chiaramente leggibili il perimetro degli *"ambiti di riqualificazione urbana"* e dei *"comparti assoggettati a piano di riqualificazione urbana"* ed inoltre non è chiaramente leggibile il perimetro del *Territorio urbanizzato*. **Si chiede pertanto, in fase di**

approvazione delle tavole di Piano, di verificare la resa grafica di quanto segnalato al fine di migliorare la leggibilità delle tavole per una corretta gestione attuativa delle previsioni.

B. Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 4/2008 e s.m.i..

Atteso:

- che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) di Cesena ed Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) Sezione Provinciale di Forlì – Cesena (prot. prov. n. 16963 del 18/03/2011);
- che il Comune ha trasmesso a tali enti, la “*Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.*” avente luogo di Rapporto ambientale preliminare;
- che i sopra indicati soggetti competenti in materia ambientale escludono l'assoggettamento a V.A.S. della Variante in oggetto (parere congiunto acquisito agli atti con prot. prov. n. 23891 del 07/03/2011);

Esaminato quanto individuato e descritto nell'elaborato “*Verifica di assoggettabilità a V.A.S. Allegato C*” (Rapporto ambientale preliminare) redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale riferisce una preliminare valutazione dei potenziali impatti legati alle trasformazioni proposte ed in conclusione afferma che “*per le motivazioni apportate si ritiene l'intervento proposto non assoggettabile alla procedura di V.A.S.*”, formulando le seguenti considerazioni:

- aree n.1 – n.2 – n.3
Le nuove zonizzazioni urbanistiche proposte risultano compatibili con le destinazioni prevalenti dei rispettivi ambiti di riferimento, pertanto non si registrano problematiche derivanti dall'accostamento di attività differenti. Le dimensioni delle aree oggetto di indagine, oltre ad avere superfici di limitate dimensioni risultano posizionate in luoghi marginali ed in ogni caso tali da non compromettere il funzionamento degli impianti urbanistici circostanti. Le destinazioni proposte risultano compatibili con le indicazioni e prescrizioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata e da quella di settore. Tenuto conto che l'ambito di riferimento è quello urbanizzato, potenziali incrementi di carico urbanistico, sono in ogni caso assimilabili dalle infrastrutture esistenti
- Area n.4 - V.le della Resistenza “Area Seven”
La modifica proposta da F1 “Servizi pubblici di interesse generale” a D9 “zone per attrezzature ricettive in aree soggette a vincolo paesaggistico” risulta compatibile con gli obiettivi strategici contenuti nello studio di fattibilità “il Parco del Rubicone un ponte verso il mare” in quanto la previsione urbanistica è orientata a fornire servizi di accoglienza in un ambito indicato come principale accesso al futuro Parco del Rubicone. Le prescrizioni contenute nella normativa proposta consentono di orientare significativamente la progettazione delle tipologie edilizie coerentemente con il vincolo paesaggistico cui è soggetta l'area. L'elevata prestazione energetica richiesta per il nuovo edificio è in linea con le indicazioni fornite dalla pianificazione di settore, in particolare con il Piano di gestione della qualità dell'aria e con la normativa regionale in materia di edilizia, tutela e uso del suolo. L'incremento di carico urbanistico è in ogni caso supportato dalla rete infrastrutturale presente, non si riscontrano incompatibilità con la strumentazione urbanistica sovraordinata.

8. Considerate complessivamente condivisibili le valutazioni contenute nel Rapporto ambientale preliminare, si ritiene che i contenuti della Variante in oggetto non siano tali da prefigurare impatti significativi sull'ambiente, ritenendo tuttavia per l'area n.4 “Seven” necessario che :

- **il progetto attuativo (P.U.A.) dell'area n.4 sia redatto seguendo definiti vincoli e criteri**

operativi in coerenza con gli obiettivi strategici e di valorizzazione ambientale dello *Studio di fattibilità del parco del Rubicone* ed in particolare con quanto definito per l'ambito *“Porta Terra”*, in cui si inserisce il P.U.A. e per il quale viene individuato un vero e proprio parco urbano;

- il progetto contribuisca alla qualificazione del paesaggio ed al rafforzamento della fruibilità del territorio, costituendo lo snodo tra l'area di collina e l'area di pianura ed un accesso privilegiato al “cuneo verde” determinato dal corso fluviale che dalla zona collinare raggiunge le aree libere interne all'insediamento di Savignano comprese tra Via Castelvechio e V.le della Resistenza;
- gli interventi di nuovo impianto insediativo contribuiscano alla realizzazione di specifici interventi compensativi quali la realizzazione della rete ecologica
- il progetto dovrà porre particolare attenzione a che le aree di mitigazione non siano di tipo “residuale” ma disegnate secondo le caratteristiche morfologiche e paesaggistiche necessarie, contribuendo alla formazione di rete ecologica in connessione alla vegetazione del Fiume Rubicone;
- sia garantito nella redazione del P.U.A. il corretto inserimento ambientale dei nuovi edifici attraverso appositi studi, simulazioni e valutazioni.
- posto che nella verifica di assoggettabilità non sono segnalati particolari criticità negli impatti sul traffico rispetto al nuovo carico urbanistico, è necessario tuttavia che nella redazione del P.U.A. sia posta particolare attenzione a tale tematica evidenziando la necessità di messa in sicurezza dell'innesto diretto alla strada provinciale;
- si concorda con quanto stabilito dalla variante in rapporto alla prestazione energetica richiesta nella progettazione degli edifici che dovrà garantire livelli di risparmio delle risorse, con edifici in “classe A” nonché il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa regionale in materia di cui alla *Delibera di Assemblea Legislativa n. 156/08 “Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e la certificazione energetica degli edifici.”*

Alla luce di quanto sopra evidenziato, per garantire il rispetto di tutte le considerazioni espresse, si chiede pertanto all'amministrazione di inserire nell'apposita scheda attuativa del P.U.A. dell'ambito n.4 “area Seven” le suddette prescrizioni ambientali da rispettare;

Ritenuto, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, che la Variante in oggetto **possa essere esclusa, alle condizioni di cui al paragrafo precedente, dalla procedura di V.A.S.** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., in quanto le previsioni ivi contenute non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

Dato atto:

- che, ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 9 giugno 2011 è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale bozza conclusiva del riferimento da proporre alla Giunta Provinciale;
- che in data 13/06/2011 il Comune di Savignano sul Rubicone ha fatto pervenire le proprie considerazioni in merito, condividendo quanto proposto dalla Provincia in merito alla valutazione ambientale del presente procedimento;

Dato infine atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

C. Inquadramento geologico della Variante ed espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.

Le aree interessate dalla Variante sono ubicate in ambito pianeggiante, su sedimenti continentali di origine

fluviale, di età pleistocenica. Le indagini hanno rilevato, per l'area di Via Novella e di Via Croce, una fitta alternanza di livelli prevalentemente fini (limosi e argillosi), con scarsi livelli sabbiosi. L'area di Via Filopanti e quella del Seven, sono invece caratterizzate da un maggiore incidenza della frazione sabbiosa. La presenza dei livelli sabbiosi, ha reso necessaria un'analisi approfondita del rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di terremoto; le analisi hanno permesso di escludere tale rischio.

Sempre con riferimento alla pericolosità sismica, la relazione geologica esclude la possibilità di amplificazioni locali per ragioni stratigrafiche. Per l'area Seven, dove alcune delle opere ammesse dalle NTA rientrano tra quelle incluse nella deliberazione n. 1661/2009 della Giunta della R.E.R. *“Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”*, in sede di presentazione del PUA, sarà necessario realizzare una microzonazione sismica di III livello, come previsto dalla deliberazione n. 112/2007 dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia – Romagna.

In tema di pericolosità idrogeologica, si rileva che l'area di Via Filopanti è zonizzata come “area di potenziale allagamento” di cui all'articolo 6 delle Norme del Piano – Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con tirante idrico posto a 50 cm. e pertanto soggetto alla relativa normativa.

Sulla base dei dati e delle analisi contenuti nella “Indagine geologica – geotecnica” (con integrazione) a firma del Dott. Geol. Paolo Solaroli, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

A voti unanimi;

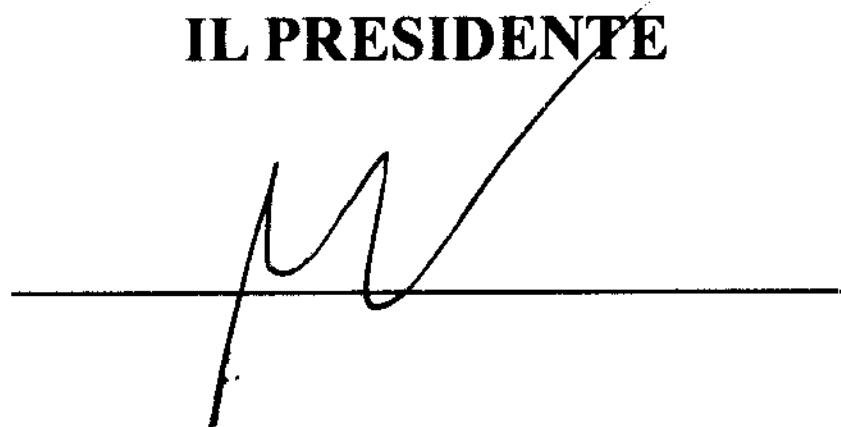
DELIBERA

1. Di formulare, ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/1978 e s.m.i., sulla variante al P.R.G. del Comune di Savignano sul Rubicone denominata “Variante parziale al P.R.G. relativa al Piano delle Alienazioni 2010”, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 30 novembre 2010, **le osservazioni riportate ai p.ti da 1 a 7 della parte narrativa precedente;**
2. Di **escludere la Variante in oggetto dalla procedura di V.A.S.** di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. **alle condizioni come definite al p.to 8 della parte narrativa precedente;**
3. Di esprimere, in relazione alla compatibilità delle previsioni di Variante con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008;
4. Di trasmettere il presente atto al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di competenza.

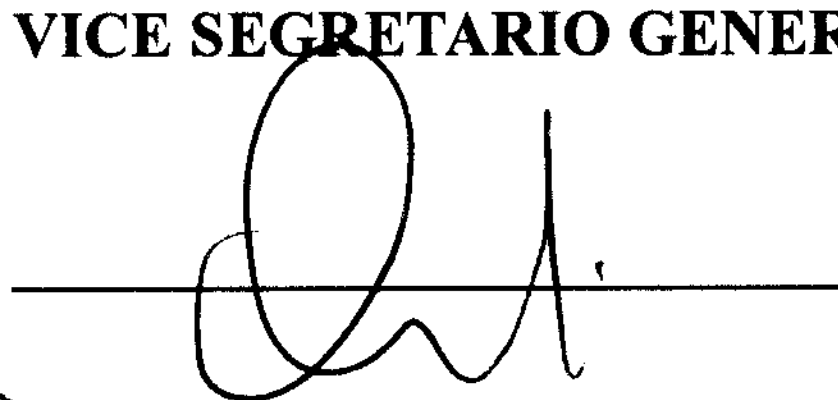
Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento di approvazione di competenza del Comune di Savignano sul Rubicone.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 23 GIU. 2011 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

